



**Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani**

REGOLAMENTO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Premessa

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato e di enti e organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

È patrimonio culturale della tradizione popolare di Pantelleria l'organizzazione di manifestazioni di spettacolo caratterizzate anche da attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande.

Queste manifestazioni, molto spesso a carattere ricorrente, costituiscono un importante veicolo per la promozione delle peculiarità socio-culturali dell'intera Pantelleria e dei prodotti tipici agroalimentari del nostro territorio, nonché un richiamo a flussi turistici sempre più interessati alla riscoperta delle tradizioni locali e di promozione.

Il Comune di Pantelleria con l'istituzione del calendario programma annuale intende contribuire alla migliore valorizzazione di tali eventi grazie alla diffusione della conoscenza delle manifestazioni organizzate localmente, riconoscendo altresì nei prodotti e nella cucina tipica un patrimonio di valore al quale contribuiscono pubblico e privato.

È a tal fine che l'Amministrazione Comunale a principio ispiratore, nella presente regolamentazione delle manifestazioni, ha inteso evitare la contemporaneità nello svolgimento delle stesse dando modo così ad ogni manifestazione ed alle rispettive associazioni promotrici di poter usufruire degli opportuni spazi e di disporre della giusta visibilità.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

TITOLO I CRITERI GENERALI

ARTICOLO 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha le seguenti finalità:
 - a. Promuovere il valore sociale dell'associazionismo culturale, sportivo, religioso, politico e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
 - b. Promuovere le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
 - c. Nell'ambito delle politiche ambientali promosse da questo Comune il regolamento si prefigge anche lo scopo di promuovere l'eco-compatibilità delle manifestazioni.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle modalità di svolgimento di manifestazioni pubbliche e la predisposizione del calendario-programma annuale delle manifestazioni ricorrenti anche caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Vengono disciplinate altresì le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per svolgere intrattenimenti e spettacoli di vario genere, congiunti o meno all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente costituita dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dalla L. n. 383/2000 e le ulteriori norme ricorrenti secondo la tipologia di manifestazione.

3. Sono consentite manifestazioni pubbliche organizzate da:
- a. Associazioni sportive e del tempo libero;
 - b. Le associazioni culturali di volontariato e sociali;
 - c. Comitati per la promozione turistica del territorio;
 - d. Comitati parrocchiali;
 - e. Organizzazioni sindacali e/o di categoria;
 - f. Organizzazioni politiche;
 - g. Enti e società di promozione sportiva;
 - h. Associazioni di volontariato con finalità culturali, sportive, politiche e religiose e sociali.

4. Tutti i soggetti devono utilizzare nell'espletamento della manifestazione preferibilmente personale volontario, salva la necessità, adeguatamente dimostrata, di utilizzare personale specializzato per attività di natura tecnica e professionale non altrimenti esperibili e comunque limitate rispetto al complesso della manifestazione, sotto il rispetto della normativa vigente in tema di prestazione professionale di lavoro.

5. Per manifestazioni pubbliche, indipendentemente dalla loro durata, si intendono eventi organizzati prevalentemente per finalità culturali, politiche, religiose, sportive, di volontariato, folkloristiche e di promozione in genere che prevedano anche la somministrazione di alimenti e bevande.

6. Restano fuori dalla presente regolamentazione le attività dello spettacolo viaggiante e quelle di giocolieri, burattinai ecc. che si svolgono mediante utilizzo di suolo pubblico o aperto al pubblico, purché non siano connesse allo svolgimento di manifestazioni oggetto del regolamento.

7. Restano altresì escluse dalla regolamentazione le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione.

8. Le funzioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono di competenza dei Settori Comunali interessati secondo la tipologia di manifestazione che operano in collaborazione con gli altri Settori per gli aspetti ricorrenti.

ARTICOLO 3 – CALENDARIO PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. E' istituito il calendario-programma delle manifestazioni pubbliche oggetto della disciplina del presente regolamento.
2. Il calendario programma riguarda lo svolgimento di manifestazioni consistenti in feste e/o riunioni straordinarie di persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, in cui si effettui un pubblico spettacolo, anche in aggiunta ad attività di somministrazione di alimenti e bevande (sagre), comunque riconducibili per contenuto a finalità culturali, folkloristiche, di promozione in genere.
3. Ai fini dell'inserimento nel calendario-programma e poter quindi effettuare manifestazioni pubbliche oggetto del regolamento, gli organizzatori devono inoltrare domanda entro il 28 febbraio, per le manifestazioni riguardanti il periodo Maggio – Settembre, ed entro il 31 maggio per le manifestazioni riguardanti il periodo Ottobre – Aprile di ogni anno. Alla domanda dovrà essere allegato programma di massima della manifestazione che si intende effettuare.
4. Il calendario delle manifestazioni viene predisposto dal competente ufficio comunale entro il 31 marzo per le manifestazioni estive, ed entro il 10 luglio per le manifestazioni invernali, previa valutazione da parte della Giunta Comunale delle domande presentate e dichiarate ammissibili in conformità al presente regolamento.
5. Il calendario sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e con le forme di pubblicità che l'ufficio competente riterrà opportuno, e potrà essere utilizzato per la promozione turistica.

TITOLO II

REGOLAMENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

ARTICOLO 4 — TIPOLOGIE DELLE MANIFESTAZIONI

1. L'occupazione di area pubblica finalizzata allo svolgimento di una festa o manifestazione, è consentita ad associazioni, enti, comitati, ecc., senza scopo di

lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata da notaio e/o registrata.

2. È consentito ai singoli privati ed a esercenti di attività di tipo economiche ed imprenditoriali, previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, l'effettuazione di manifestazioni, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore, ed in particolare per:

- Inaugurazioni e/o aperture di nuovi reparti;
- Vendite promozionali, lanci di nuove produzioni, ecc...

Tale consenso viene dato previo pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico, ad eccezione delle manifestazioni patrocinate dal Comune, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente regolamento.

3. Nell'organizzazione delle feste o manifestazioni, oltre alle disposizioni del presente regolamento, debbono in ogni caso essere rispettate le norme di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 5 — CARATTERISTICHE DELLE MANIFESTAZIONI E PERIODI CONSENTITI

1. La durata delle feste o manifestazioni non è predeterminata, ma viene valutata, in sede di approvazione del calendario, dall'Amministrazione, sulla base del relativo programma, sulla disponibilità dei luoghi in cui si intendono realizzare, e sulla eventuale concomitanza o vicinanza di altre manifestazioni.
2. E' consentito richiedere l'effettuazione di feste o manifestazioni non inserite nel calendario purché la richiesta sia presentata almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della stessa, sia corredata di tutti i documenti necessari al suo svolgimento e si tratti di manifestazione estemporanea e non ricorrente oppure alla sua prima edizione, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.
3. Le manifestazioni che si svolgono in aree pubbliche promosse e/o patrocinate dal Comune di Pantelleria, in considerazione della valenza socio-economica e culturale riconosciuta con la concessione del patrocinio, non sono sottoposte agli oneri

economici, con la sola eccezione del caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o piccoli danni immediatamente quantificabili.

4. Le manifestazioni autorizzate ma non patrocinate dal Comune, sono sottoposte al pagamento di quanto previsto per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Per le manifestazioni inserite in calendario possono essere consentiti spostamenti dei periodi, qualora siano indicate le situazioni di forza maggiore che rendano impossibile lo svolgimento nella data prefissata, sempre che non sia recato alcun danno ad altre manifestazioni e non vi sia in alcun caso sovrapposizione di manifestazioni.

ARTICOLO 6 — CRITERI DI PRIORITA' PER LE MANIFESTAZIONI

1. Al fine dell'inserimento nel calendario-programma delle manifestazioni, le domande di effettuazione delle stesse verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione e verranno accolte secondo le seguenti priorità:
 - a) manifestazioni religiose ricorrenti;
 - b) manifestazioni che si sono svolte per un maggior numero di anni e che abbiano valore riconosciuto di promozione e conoscenza delle caratteristiche storiche e naturali del territorio e delle sue tradizioni civili, religiose e folkloristiche.

Viene fatta eccezione per le manifestazioni organizzate dal Comune.

2. In caso di presentazione di più domande per lo svolgimento di manifestazioni che interessano lo stesso periodo e vantano pari numero di precedenti edizioni, verrà accordata la preferenza al soggetto promotore che avrà presentato la domanda in data antecedente, ferma restando la possibilità per gli altri di modificare il periodo di svolgimento, evitando, la concomitanza con ulteriori manifestazioni.
3. L'organizzazione delle manifestazioni è interamente ed esclusivamente a carico degli organizzatori

ARTICOLO 7 — ONERI A CARICO DEGLI ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI NON PATROCINATE

1. La pulizia dell'area della manifestazione è interamente a carico degli organizzatori.

2. Nel caso in cui sia constatata la carenza di pulizia o siano stati arrecati danni immediatamente quantificabili, gli organizzatori sono tenuti al pagamento di quanto quantificato a semplice richiesta dell'ente, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni ricorrenti.
3. Le spese e l'approvvigionamento di energia elettrica, acqua e quanto altro necessario sono a carico dell'organizzazione. Su richiesta dell'organizzazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima dell'inizio della manifestazione, il Comune rilascia nulla osta all'allacciamento ai servizi.

ARTICOLO 8 — AREE PUBBLICHE UTILIZZABILI PER LE MANIFESTAZIONI

1. E' fatto obbligo agli organizzatori di indicare, nella richiesta di svolgimento della manifestazione, la scelta dell'area da sottoporre al vaglio dell'Amministrazione.
2. In caso di giudizio negativo è data facoltà agli organizzatori di proporre soluzioni alle motivazioni che hanno portato al giudizio negativo dell'Amministrazione oppure l'utilizzo di aree alternative. Per manifestazioni di cui all'art. 5 comma 2 il giudizio negativo dovrà essere espresso entro 5 gg dal ricevimento della richiesta.
3. E' altresì fatto obbligo di provvedere, utilizzando personale volontario autorizzato dal Comune, alla gestione della viabilità nelle zone interessate dalla manifestazione e di individuare gli spazi di sosta, da reperire in relazione all'affluenza stimata, per i veicoli dei frequentatori.
4. Gli spazi per la sosta individuati in aree di tipo pubblico, purché non soggetti a limitazioni di sicurezza, dovranno essere tali da non interferire con il traffico delle zone limitrofe alla manifestazione.
5. Per l'utilizzo delle aree di sosta, sia pubbliche che private, non potrà essere richiesto alcun compenso alle persone che ne usufruiranno.

ARTICOLO 9 – RICHIESTA UTILIZZO DEL CASTELLO DI PANTELLERIA E DI ALTRI EDIFICI

1. Nel caso di richiesta di utilizzo del Castello di Pantelleria e di altri edifici comunali, i richiedenti dovranno versare una quota stabilita in ragione della tipologia di evento e del numero delle stanze occupate, secondo quanto previsto dalla Giunta Comunale.
2. La Giunta Comunale ogni anno, con apposita deliberazione stabilirà gli importi dovuti per ogni tipologia di manifestazione.

ARTICOLO 10 — DISPONIBILITA' DELLE AREE PER L'APPRONTAMENTO

1. Le aree pubbliche autorizzate per le manifestazioni saranno poste nella disponibilità degli organizzatori, al fine di procedere alle operazioni di montaggio delle eventuali strutture ed attrezzature necessarie, non prima di due giorni antecedenti alla data fissata per l'inizio della manifestazione e dovranno essere rese sgombre da ogni cosa utilizzata per la manifestazione, entro due giorni successivi alla data di termine della stessa. Nel caso di concomitanza con altri eventi il tempo di sgombero si riduce a 24 ore.
2. Eventuali necessità di utilizzo anticipato e/o di sgombero posticipato delle aree dovranno essere evidenziate e motivate.
3. L'eventuale superamento dei limiti accordati, non dovuto a cause di forza maggiore dimostrabile, comporterà la rimozione da parte dell'ente comunale, con addebito delle spese in danno degli organizzatori, di quanto rinvenuto sull'area pubblica utilizzata.
4. L'Amministrazione in casi di particolare gravità potrà pronunciarsi per la decadenza, a carico degli organizzatori, del diritto di effettuare manifestazioni nell'anno successivo o per più anni, fino al massimo di tre.
5. Il comune si riserva il diritto in caso di manifestazioni patrocinate di gestire o concedere uno spazio di 10 mq all'interno dell'area pubblica che interessa la

manifestazione, ad Associazioni di volontariato con finalità sociali. Tale concessione potrà avvenire una sola volta durante l'anno solare alla stessa Associazione.

ARTICOLO 11 — OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le manifestazioni devono essere autorizzate dal Comune. Sarà cura dell'Ufficio competente, verificare la correttezza dei dati e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle documentazioni presentate.
2. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni si applicheranno, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili, le previsioni dell'art. 21 della legge n. 241/1990.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

1. Per ogni manifestazione dovrà essere individuato un responsabile, ed il suo nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale. L'incarico del responsabile sarà quello di vigilare sull'efficienza dei presidi di sicurezza e sull'osservanza delle norme e prescrizioni di esercizio.
2. In assenza di una designazione espressa, verrà individuato il richiedente, quale responsabile della manifestazione.

ARTICOLO 13 - ATTIVITÀ COMMERCIALE TEMPORANEA

1. Nelle aree di svolgimento di manifestazioni è consentito l'esercizio temporaneo del commercio, di prodotti tipici, di prodotti agricoli, di generi alimentari, di prodotti artigianali e di opere del proprio ingegno. Per l'esercizio delle predette attività gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative, dovranno concordare ed adeguarsi alle indicazioni che impartirà il responsabile della manifestazione.

2. La richiesta di autorizzazione o comunicazione relativa da parte degli operatori dovrà essere inoltrata all'ufficio SUAP, nel termine massimo di giorni sette antecedenti l'inizio della manifestazione e l'attività dovrà svolgersi, dopo l'ottenimento dell'eventuale autorizzazione, nel rispetto delle norme applicabili per ogni categoria di appartenenza ed in particolare di quelle igienico sanitarie.
3. La durata dell'attività commerciale non potrà eccedere in nessun modo quella della manifestazione e non potrà interferire, in qualsiasi modo, con la stessa.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1. Tutte le sanzioni eventualmente irrogate si applicheranno in via principale al rappresentante legale dell'ente e/o associazione organizzatori della manifestazione, mentre per quelle comportanti la decadenza da diritti relativi allo svolgimento di manifestazioni si applicheranno a carico dell'ente e/o associazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non espressamente sancite diversamente dallo stesso, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura determinata dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 689/91, da applicarsi con le modalità di cui alla stessa Legge 689/91.

ARTICOLO 15 — NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Qualsiasi documentazione necessaria per lo svolgimento delle sagre e manifestazioni deve essere presentata non meno 30 giorni prima della data di inizio, fatte salve le previsioni contenute all'art. 3 per l'inserimento nel calendario delle manifestazioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutte le disposizioni comunali precedentemente disciplinanti le feste o le manifestazioni in contrasto con lo stesso.